

Precari esclusi dalla Cassa Covid

AMMORTIZZATORI

Il requisito del contratto al 13 luglio è stato fissato con una circolare Inps

**Enzo De Fusco
Riccardo Fusco**

Molti contratti a tempo determinato e indeterminato sono a rischio esclusione dalla cassa integrazione Covid-19 anche in vista dei lockdown totali e parziali in vigore da oggi. È quanto emerge dai recenti provvedimenti normativi (decreti legge 104 e 137 del 2020) e di prassi (circolare Inps 115/2020) che riconoscono le nuove tutele di cassa integrazione a partire dal 13 luglio 2020.

A marzo, con l'emanazione del decreto 18/2020, il legislatore ha previsto che la platea interessata alla cassa integrazione erano i dipendenti in forza al 23 febbraio, data di inizio dell'emergenza sanitaria.

Nel tempo ci sono state modifiche. Dal 9 aprile il legislatore ha esteso la tutela ai dipendenti assunti dal 24 febbraio al 17 marzo (articolo 41 del Dl 23/2020) ampliando così la platea dei beneficiari. Dal 19 maggio 2020 la data del 23 febbraio è stata sostituita dal 25 marzo 2020 (articolo 68 del Dl 34/2020) per riuscire ad abbracciare sempre più il maggior numero dei beneficiari.

Lo stesso legislatore ha introdotto norme che in deroga a quelle vigenti hanno esteso la possibilità di applicare la cassa integrazione anche ai contratti a termine vigenti alle date sopra indicate, in caso di loro rinnovo o proroga.

Tuttavia, con il decreto 104/2020 (in vigore dal 15 agosto) il legislatore sembra aver voluto in parte affrancarsi dalle norme del passato, azzerando i contatori delle settimane residue e non ancora utilizzate del Dl 18, senza però formalmente toccare la platea dei destinatari della cassa. Infatti, l'articolo 1 com-

ma 1 del decreto 104 nell'introdurre nuove 18 settimane di cassa integrazione rinvia ai trattamenti "di cui" agli articoli da 19 a 22 quinquies del Dl 18.

A sorpresa, la norma è stata interpretata dall'Inps con la circolare 115, su espressa indicazione del ministero del Lavoro, precisando che i destinatari delle nuove 18 settimane di cassa sono i lavoratori che risultano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020.

In primo luogo, è evidente come una circolare non possa modificare il campo di applicazione delle tutele andando oltre la norma. Peraltro, questa data esclude tutti i contratti a termine (e non sono pochi) presenti in azienda tra il 24 febbraio e il 25 marzo ma che per le dinamiche stagionali non lo sono più al 13 luglio. Diversa sarebbe l'ipotesi in cui ai destinatari individuati dal Dl 18, si aggiungessero anche i lavoratori in forza al 13 luglio, meritevoli di tutela perché con rapporto in essere al momento della proroga delle misure emergenziali.

Ad oggi, invece, i contratti a termine rinnovati in base all'articolo 19 bis del Dl 18 con decorrenza successiva al 13 luglio, anche se presenti in azienda sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, rischiano di essere esclusi dalla cassa integrazione.

C'è poi un aspetto aggiuntivo che va considerato. Durante il periodo estivo molte aziende sono tornate alla normalità economica e spesso si sono trovate ad assumere lavoratori a tempo indeterminato e determinato anche in sostituzione di altri lavoratori cessati. Insomma, si è verificato un normale turn over dei rapporti di lavoro. Con l'avvicinarsi dei nuovi provvedimenti di restrizione, prima regionali e successivamente governativi, questi lavoratori, ove assunti dopo il 13 luglio, sono esclusi dalla cassa integrazione a meno che non si metta mano in modo definitivo all'individuazione della platea di lavoratori tutelati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

